



**EPPI**

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

2024

Il “nuovo” Regolamento  
Previdenziale



## SOMMARIO

Premessa .....	3
Iscrizione all'Ente sempre telematica (Art. 2 comma 1 e ss).....	3
Agevolazioni per i giovani iscritti: (Art. 4 comma 9 e Art. 5 commi 5) .....	3
Innalzamento aliquota opzionale del contributo soggettivo: (Art. 4 comma 3).....	3
Contributo soggettivo massimo: (Art.4 comma 4) .....	4
Contributi soggettivo minimo: (Art. 4 comma 5) .....	4
Contributo integrativo minimo: (Art. 5 comma 4) .....	4
Distribuzione contributo integrativo sul montante: (Art. 5 comma 3) .....	4
Attribuzione dei versamenti: (Art. 8 comma 4 e 9) .....	5
Deceduto senza eredi: (Art. 8 comma 11) .....	5
Rateizzazione: (Art. 8 comma 12) .....	5
Regime sanzionatorio per le comunicazioni obbligatorie: (Art. 11 commi 5, 13 e 14) .....	5
Prestazioni previdenziali: (Art. 13 commi 4 e 5) .....	6
La piena regolarità contributiva: (Art. 13 comma 5) .....	6
Pensione anticipata: (Art. 14 comma 2) .....	7
Tasso annuo di capitalizzazione: (Art. 14 comma 6) .....	7
Supplementi di pensione: (Art. 14 comma 8) .....	7
Pagamento delle pensioni: (Art. 19 comma 2) .....	8

## PREMESSA

Dal 1° gennaio 2024 entra in vigore il nuovo Regolamento Previdenziale che ha inteso riorganizzare l'impianto degli istituti previdenti, al fine di migliorare e adattare il sistema previdenziale dell'EPPI alle esigenze e alle sfide attuali.

Le nuove disposizioni del Regolamento Previdenziale sono il risultato di una rigorosa e profonda valutazione delle attese previdenziali e riflettono l'impegno costante degli Organi di Governo nel supportare gli iscritti lungo tutto il loro percorso professionale.

Queste le principali novità:

### ISCRIZIONE ALL'ENTE SEMPRE TELEMATICA (ART. 2 COMMA 1 E SS)

L'iscritto è obbligato a comunicare con l'Ente esclusivamente per via telematica dalla propria area riservata, tanto l'iscrizione che qualunque successiva variazione dei dati presenti nel modello di iscrizione. Non è più ammessa la trasmissione di modelli cartacei.

### AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI: (ART. 4 COMMA 9 E ART. 5 COMMI 5)

Per chi inizia l'attività entro il compimento del 35° anno di età può richiedere per i primi 5 anni di iscrizione, anche in caso di re-iscrizione, e comunque fino all'età di 35 anni le seguenti riduzioni:

- Riduzione al 50% del contributo soggettivo dovuto se il reddito risulta inferiore a € 26.000. Valore quest'ultimo da aggiornare annualmente in funzione dell'indice ISTAT.
- Riduzione al 50% del contributo soggettivo minimo.
- Riduzione al 50% del contributo integrativo minimo, per chi ha avuto la riduzione del soggettivo.

Per gli iscritti che hanno usufruito della riduzione dei contributi, può essere destinato al loro montante individuale fino al 100% del contributo integrativo effettivamente versato a differenza degli altri iscritti per i quali il contributo integrativo retrocedibile nel montante non potrà essere superiore al contributo soggettivo effettivamente versato.

### INNALZAMENTO ALIQUOTA OPZIONALE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO: (ART. 4 COMMA 3)

L'aliquota opzionale massima da utilizzare per il versamento facoltativo del maggior

contributo soggettivo è stata innalzata passando dall'attuale 26% al 35%.

L'esercizio della facoltà di versare il contributo soggettivo, determinato secondo l'aliquota opzionale prescelta, è comunicata ogni anno ed ha validità solo per l'anno di riferimento. Ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della Legge 23 agosto 2004, n. 243 anche in deroga al disposto di cui all'art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la contribuzione soggettiva determinata con aliquote opzionali è interamente deducibile.

#### **CONTRIBUTO SOGGETTIVO MASSIMO: (ART.4 COMMA 4)**

Il reddito massimo assoggettato a contribuzione soggettiva è stato adeguato (€ 113.520 per l'anno 2023) ed è stata eliminata la soglia massima di contribuzione soggettiva precedentemente prevista.

#### **CONTRIBUTI SOGGETTIVO MINIMO: (ART. 4 COMMA 5)**

Il reddito minimo su cui calcolare la contribuzione soggettiva è stato adeguato a € 13.000. Valore quest'ultimo da aggiornare annualmente in funzione dell'indice ISTAT. Il contributo soggettivo minimo è calcolato applicando a tale valore l'aliquota contributiva obbligatoria tempo per tempo vigente.

#### **CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO: (ART. 5 COMMA 4)**

Il volume di affari minimo su cui calcolare il contributo integrativo è stato adeguato a € 13.000. Il contributo integrativo minimo si determina applicando l'aliquota contributiva obbligatoria tempo per tempo vigente a tale valore.

#### **DISTRIBUZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO SUL MONTANTE: (ART. 5 COMMA 3)**

È stato introdotto un limite all'importo del contributo integrativo da destinare al montante individuale. Il valore retrocedibile non potrà essere superiore al contributo soggettivo versato in funzione dell'aliquota base.

Annualmente con delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 509/1994, viene stabilita la quota di contributo integrativo da destinare all'incremento dei montanti contributivi individuali. In ogni caso il valore dell'importo di contributo integrativo retrocedibile nel montante individuale non potrà essere superiore al valore del contributo soggettivo effettivamente versato dallo stesso in funzione dell'aliquota base di riferimento vigente. In deroga a quanto disposto dal presente comma, per i soli iscritti che hanno usufruito delle agevolazioni under 35, può essere destinato al loro montante individuale

fino al 100% del contributo integrativo effettivamente versato.

#### ATTRIBUZIONE DEI VERSAMENTI: (ART. 8 COMMA 4 E 9)

È stata definita la priorità di attribuzione dei versamenti effettuati dall'iscritto, ribadendo il principio civilistico secondo il quale i versamenti prima di tutto vanno imputati a copertura del debito più antico, seguendo il criterio di priorità che vede prevalere per prime le spese legali, poi i crediti meno garantiti (interessi, sanzioni art. 10, sanzioni art. 11) e successivamente il contributo integrativo, di maternità ed infine per il contributo soggettivo.

Al comma 9 si stabilisce che i tempi e i modi di versamento e di riscossione possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

#### DECEDUTO SENZA EREDI: (ART. 8 COMMA 11)

È stato disposto che in caso di decesso dell'iscritto, in assenza di eredi aventi diritto alle prestazioni previdenziali, quali la pensione o la restituzione del montante, non si procede al recupero di alcun eventuale credito previdenziale.

#### RATEIZZAZIONE: (ART. 8 COMMA 12)

È stato disciplinato al livello regolamentare l'istituto della rateizzazione tra le modalità di pagamento dei contributi. Sarà, tuttavia, necessario attendere l'approvazione della delibera che stabilisce i termini e le condizioni d'accesso alla rateizzazione da parte dei Ministeri Vigilanti. L'Ente invierà apposita informativa tramite e-mail a tutti gli iscritti.

#### REGIME SANZIONATORIO PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE: (ART. 11 COMMI 5, 13 E 14)

Si è provveduto a mitigare il regime sanzionatorio relativo alla mancata presentazione della modulistica riferita a più anni consecutivi. Mentre nel regolamento precedente, per ogni anno solare di omessa qualificazione, si applicava la stessa sanzione prevista per il primo anno, nel nuovo regolamento la sanzione sarà pari al solo 10% dell'importo della stessa.

La rettifica delle dichiarazioni reddituali è stata limitata ai cinque anni successivi la scadenza. Oltre i cinque anni non sarà più possibile modificarli.

È stato introdotto un nuovo comma che prevede la possibilità per l'iscritto che sia incorso nel comportamento sanzionato come conseguenza di una causa di forza maggiore, indipendente dalla sua volontà e tale da escludere la sua responsabilità, di richiedere al

C.d.A. la sospensione degli interessi e delle sanzioni. Esaurita la causa impeditiva ed a seguito del corretto adempimento ad opera dell'iscritto, gli interessi e le sanzioni sono definitivamente cancellati.

#### PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: (ART. 13 COMMI 4 E 5)

Tutte le prestazioni previdenziali sono corrisposte esclusivamente su presentazione di apposita domanda da parte dell'iscritto richiedente.

La modifica introdotta si riferisce in particolar modo alla pensione di vecchiaia che deriva da un assegno d'invalidità. Nel previgente Regolamento, infatti, il trattamento di pensione veniva erogato in modalità automatica mentre ora si è stabilito che il titolare di assegno d'invalidità debba presentare specifica richiesta.

È bene specificare come avviene la trasformazione dell'assegno d'invalidità in pensione: il montante già utilizzato per il pagamento delle rate a titolo di invalidità viene necessariamente decurtato dal montante della nuova pensione in modo che il montante cd. "residuo" venga moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età, generando così la rata della pensione di vecchiaia.

Nulla incide sull'importo della rata liquidata in quanto il comma 10 dell'art. 16 del Regolamento dell'Ente - rimasto invariato - prevede, proprio in ragione di *favor* nei confronti del pensionato, che l'importo della pensione di vecchiaia non può mai essere inferiore a quello percepito a titolo di assegno d'invalidità. Qualora, però, l'assegno fosse integrato al 70% dell'assegno sociale, tale provvidenza assistenziale non è mutuata nella trasformazione del trattamento: il limite minimo erogabile, quindi, sarà unicamente quello della rata derivante dalla contribuzione obbligatoria.

#### LA PIENA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA: (ART. 13 COMMA 5)

L'articolo 13 comma 5 del nuovo Regolamento di Previdenza in vigore dal 1° gennaio 2024, ha introdotto quale condizione necessaria per l'accesso a tutte le prestazioni previdenziali la piena regolarità contributiva. Dovranno, infatti, risultare effettivamente versati ed accreditati i contributi, gli interessi, le sanzioni e gli oneri accessori maturati e dovuti per l'intero periodo di iscrizione all'Ente. La modifica introduce la piena regolarità della posizione contributiva, ovvero l'assenza di scoperture a titolo di contributo soggettivo, di contributo integrativo e di contributo di maternità e la presenza del saldo integrale di eventuali interessi, accessori e sanzioni, quale condizione necessaria per poter accedere a tutte le prestazioni. La regolarità contributiva è richiesta per tutti gli anni di iscrizione all'Ente considerando le regole deliberate dal CdA per il rilascio del DURC (attualmente pari a € 150). La regolarità non viene considerata qualora fosse in essere uno o più piani di rientro rateale.

Restano fermi i criteri di comporta finora utilizzati per la validità dell'annualità contributiva

ai fini della costituzione del montante, che la considerano regolare nel caso di un debito per contribuzione non versata fino a € 5,16 e per interessi di mora e sanzioni fino a € 10. In questo caso, sarà possibile erogare la pensione effettuando la trattenuta di quanto dovuto dalla prima rata in erogazione. Quanto introdotto viene considerato per tutte le prestazioni pensionistiche ovvero non solo per quelle erogate direttamente dall'Ente ma anche per quelle in regime di cumulo e/o di totalizzazione.

#### PENSIONE ANTICIPATA: (ART. 14 COMMA 2)

Sono confermate le soglie di età anagrafica e di anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata che sono rispettivamente di 57 anni e di almeno 5 anni di anzianità contributiva, ma viene elevato l'importo della pensione dagli attuali 1,2 il valore dell'assegno sociale vigente nell'anno di pensionamento a 1,3 volte nel 2024, 1,4 nel 2025 e 1,5 dal 2026 in poi.

Si rafforza il principio che la pensione anticipata richiede la cessazione dell'attività lavorativa.

È, pertanto, obbligatorio presentare il modello telematico di fine attività EPPI 04 prima di presentare la domanda di pensione.

In tal senso, è necessario specificare che l'attività di libero professionista si considera conclusa al momento in cui risultino regolati tutti i rapporti professionali, crediti e debiti, mediante la fatturazione di tutte le prestazioni effettuate, anche se non ancora incassate, con conseguente chiusura della partita IVA. Pertanto, prima di avanzare la richiesta di pensione e, in ogni caso, prima o contestualmente alla data di cessazione indicata nel modello EPPI 04, è imprescindibile aver completato la procedura di chiusura della partita IVA.

#### TASSO ANNUO DI CAPITALIZZAZIONE: (ART. 14 COMMA 6)

Il tasso annuo da applicare ai montanti individuali è pari alla media quinquennale del PIL. È stata introdotta la possibilità per il Consiglio d'Amministrazione di adottare, sulla base dei risultati di bilancio di ogni anno, un tasso di rivalutazione maggiore di quello previsto per legge, a condizione che l'importo complessivo della rivalutazione resti entro il limite dell'effettivo rendimento degli investimenti.

#### SUPPLEMENTI DI PENSIONE: (ART. 14 COMMA 8)

Viene introdotta la liquidazione d'ufficio del supplemento biennale per il pensionato che prosegue nell'esercizio dell'attività libero professionale. È fatto salvo il diritto del pensionato a rinunciare e a presentare apposita successiva domanda. In questo caso è data la facoltà all'iscritto di optare per la decorrenza riferita alla maturazione del diritto

con applicazione del relativo coefficiente di trasformazione da rapportare al montante conseguito fino alla stessa data, ovvero al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Ciò ha validità per le sole pensioni di vecchiaia e di vecchiaia anticipata escludendo, rispetto al previgente Regolamento, i titolari di assegno d'invalidità. L'articolo 16 comma 4 stabilisce, infatti che, qualora lo stesso prosegua l'attività anche dopo l'erogazione dell'assegno di invalidità i contributi effettivamente versati ed accreditati, saranno utilizzati, al raggiungimento dei requisiti per il computo degli eventuali successivi trattamenti pensionistici.

#### PAGAMENTO DELLE PENSIONI: (ART. 19 COMMA 2)

Le pensioni sono accreditate in via anticipata il giorno cinque di ogni mese o di ogni trimestre nell'ipotesi in cui il rateo mensile lordo sia inferiore a € 200.

Resta salva la facoltà dell'iscritto di chiedere la liquidazione trimestrale nell'ipotesi in cui il rateo mensile lordo sia superiore a € 200.